Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 , che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (324)

Atto del Governo 324

Daikin è azienda leader globale nella produzione di sistemi di riscaldamento, raffreddamento e ventilazione per applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Presente in 175 paesi e con oltre 98.000 dipendenti, la sua filiale europea è il principale produttore di pompe di calore in Europa, con un fatturato di 4,9 miliardi di euro. Operante in Italia dal 1968, Daikin conta ad oggi più di 2.000 dipendenti, impiegati in sette stabilimenti produttivi, filiali commerciali e nei centri di formazione, attivi anche all'interno di scuole e istituti, dislocati su tutto il territorio nazionale. Nei propri stabilimenti, l'Azienda è impegnata a ridurre la quantità di anidride carbonica prodotta per la realizzazione di ciascun apparecchio, per raggiungere l'obiettivo "zero emissioni" entro il 2050. Con il programma 'Fusion25', avente come orizzonte il 2050, Daikin persegue il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e crescita economica. Le pompe di calore e gli altri sistemi di climatizzazione realizzati da Daikin sono tra le tecnologie che maggiormente contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'economia e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Osservazioni e proposte

1. Articolo 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

L'estensione dell'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico rappresenta una misura potenzialmente efficace per accelerare il processo di transizione energetica verso l'uso di tecnologie alimentate da tali fonti. Tuttavia, tale misura potrà produrre risultati concreti solo se accompagnata da adeguati meccanismi di sostegno economico e fiscale, in grado di compensare i maggiori costi iniziali legati alla sostituzione o all'integrazione degli impianti esistenti con tecnologie alimentate da fonti rinnovabili. Senza una continuità degli incentivi mirati, il rischio è che molti interventi vengano rinviati o limitati a soluzioni minime, con un impatto ridotto sulla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO_2. La presenza di un sostegno stabile e proporzionato agli obiettivi di incremento della quota rinnovabile è quindi essenziale per garantire l'efficacia della

norma e favorire la penetrazione delle tecnologie più efficienti (pompe di calore elettriche, sistemi ibridi, solare termico).

Alla luce di ciò, si propone di modificare l'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 199/2021 (il quale stabilisce che l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge), prevedendo che gli interventi di ristrutturazione di impianti termici che comportino una quota di copertura da fonti rinnovabili superiore di almeno 15 punti percentuali rispetto al minimo obbligatorio, possano continuare ad usufruire dei regimi di sostegno. Questa integrazione è orientata a rafforzare la coerenza con la RED III e a introdurre una logica di premialità per gli interventi più virtuosi.

Proposta

Si propone la seguente riformulazione dell'art.4 dell'Atto di Governo 324:

Art. 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199)

1. *All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: e-bis) «i regimi di sostegno si applicano agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico che comportino una quota di copertura da fonti rinnovabili superiore di almeno 15 punti percentuali rispetto ai minimi obbligatori previsti dal presente decreto.»*

b) *dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di affidare al GSE le attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal medesimo decreto. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, per la copertura dei costi sostenuti dal GSE ai sensi del primo periodo si applica l'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.".*

2. Articolo 10 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

Accogliamo con favore la disposizione che estende l'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili anche agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico e non solo a quelli più rilevanti effettuati sugli edifici esistenti. La misura è pienamente coerente con gli obiettivi RED III e con

il principio "*energy efficiency first*". L'inclusione degli interventi di ristrutturazione impiantistica che si propone con il presente articolo, incentiva la sostituzione delle tradizionali tecnologie a combustibile fossile con soluzioni che utilizzano fonti rinnovabili, quali pompe di calore elettriche e le ibridizzazioni dell'impianto. L'obbligo applicato anche al settore pubblico rappresenta un driver fondamentale per la transizione del patrimonio edilizio.

3. Articolo 26 (Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

L'articolo introduce una serie di modifiche sostanziali all'Allegato III rafforzando gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. L'introduzione dell'obbligo anche per la ristrutturazione dell'impianto termico rappresenta una svolta strutturale che consente di incidere sulla quota più ampia di edifici esistenti. Questa disposizione favorisce la diffusione di tecnologie elettriche rinnovabili (pompe di calore, solare termico, fotovoltaico integrato). Sarebbe tuttavia opportuno chiarire che la norma non si applica alla mera sostituzione del generatore di calore, per evitare interpretazioni distorsive.

4. Articolo 27 (Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)

L'articolo ridefinisce la Sezione B dell'Allegato IV introducendo requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi, con particolare riferimento a valvole termostatiche, pompe di calore e sistemi bivalenti. Le norme recepiscono quanto previsto dal Conto Termico 3.0, aggiornando la lista degli interventi incentivabili con i relativi requisiti tecnici, nonché introducendo alcune limitazioni installative. E' il caso ad esempio delle pompe di calore add-on, la cui introduzione nell'elenco degli interventi incentivabili costituisce un elemento positivo, poiché utile ad accelerare la transizione energetica e la riduzione di consumi ed emissioni del parco installato anche in quei casi dove risulta più difficile intervenire in modo efficace; tuttavia, la limitazione all'incentivazione delle pompa di calore add-on del tipo aria-aria solo negli edifici sottoposti a vincoli architettonici, così come l'obbligo da parte del costruttore di indicare i modelli di caldaie a cui la stessa può essere abbinata, risultano eccessivamente restrittivi e privi di qualsiasi giustificazione; si fa a tal proposito notare come il danno generato da queste restrizioni sarebbe principalmente arrecato a quelle famiglie le cui condizioni economiche non consentono il ricorso ad interventi sull'impianto più invasivi e costosi, con il risultato di lasciare ancora una volta

questa categoria di cittadini senza strumenti finanziari utili ad alleggerire il peso economico delle tariffe energetiche che grava su di loro.

Proposte

1. Estendere l'incentivazione delle add-on aria/aria a tutti gli edifici, non limitandole solo a quelli sottoposti a vincoli architettonici. Allo scopo, si suggerisce di apportare la seguente modifica al comma 1 dell'art. 27:
   - Al paragrafo 7.2 del nuovo Allegato IV, eliminare il seguente punto elenco: "*la pompa di calore deve essere esclusivamente della tipologia aria-acqua oppure acqua-acqua*"

2. Prevedere che, per le pompe di calore bivalenti e le pompe di calore add-on, l'indicazione dei modelli specifici di caldaie con cui abbinarsi sia un'alternativa al fornire le caratteristiche tecniche di compatibilità con le caldaie e non più un duplice obbligo come previsto dall'attuale proposta. Allo scopo, si suggerisce di apportare le seguenti modifiche al comma 1 dell'art. 27:
   - Al paragrafo 7.1 del nuovo Allegato IV, nel quarto punto elenco, dopo la parola "*funzionali*", aggiungere le parole "*o, in alternativa*,"
   - Al paragrafo 7.2 del nuovo Allegato IV nel quinto punto elenco, dopo la parola "*funzionali*", aggiungere le parole "*o, in alternativa*,"